

*Sentenza della Corte di Cassazione del Regno 3 novembre 1936 che
rigetta appello avverso Sentenza della Corte d'Appello di Roma
Sezione Speciale usi civici 2 luglio 1935*

La Corte di Cassazione del Regno, sezione I civile, (S.E. Pagano conte comm. Giuseppe, consigliere, ff. presidente; Salomone comm. Samuele, cons. est; comm. Di Mauro P. M.), ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto dal comune di Montefiascone, ricorrente; contro la Cassa di Risparmio di Viterbo, contro ricorrente.

FATTO: Con precetto del 10 aprile 1931 intimato al debitore Pietro Rosetto e rinnovato il 23 marzo 1932 in confronto dei di lui eredi, la Cassa di Risparmio di Viterbo iniziò l'espropriazione di un tenimento detto la Commenda, nel territorio del comune di Montefiascone, e con citazione dell'11 maggio 1933 chiese l'autorizzazione a venderlo.

Intervenne però il comune suddetto, sostenendo che per il fatto che sul fondo che si voleva subastare gravavano usi civici a favore dei naturali del luogo, già accertati e dichiarati dal Commissario regionale, non si poteva per il disposto dell' art. 2077 c.c. procedere alla subastazione, se non a liquidazione ed affrancazione ultimata.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza dell'11 maggio 1934 e la Corte di Appello di Roma, sez. III, con sentenza 2 luglio-29 agosto 1935, respinsero la tesi del Comune, ed ordinarono la richiesta vendita. Ricorre il Comune per un unico motivo con il quale si deduce che questa decisione abbia violato le disposizioni degli articoli 679, 1034, 2077 del c.c. 1, 5, 6, 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 anche in relazione agli articoli 360, 361, nn.2 e 517 del c.p.c. e resiste la Cassa di Risparmio con contro ricorso.

DIRITTO: il ricorso è infondato.

Gli usi civici, sia che per la loro particolare origine e formazione storica debbano ritenersi diritti domanicali residuati dall'antica proprietà collettiva e continuati ad esercitare "iure dominii", ovvero diritti comunque costituiti o acquistati, sulla cosa altrui, goduti quindi "iure servitutis", non danno luogo, finché non siano stati liquidati, all'applicazione del disposto dell'art. 2077 c.c.

A favore degli utenti dell'uso civico infatti si ha soltanto nella prima ipotesi un frazionamento e distacco di una parte di diritti dominicali, nella seconda un diritto a godere di una particolare utilità del fondo, ma in entrambi i casi la proprietà per intero, sia pure con quelle limitazioni nel suo pieno dominio e godimento, spetta sempre al proprietario del fondo su cui l'uso si esercita.

Non si ha perciò un rapporto di comproprietà quale è previsto espressamente nell'art. 2077 e che soltanto sussiste, secondo la teorica in esso accolta, quando più soggetti hanno ciascuno una quota ideale di un unico e indiviso immobile, o mobile, o patrimonio comune, né ricorrono le ragioni che hanno ispirato la norma suddetta. Nessun pregiudizio infatti può venire all'uso civico spettante ai terzi dall'espropriazione che subisce il proprietario del fondo gravato, tanto più quando l'esistenza di esso viene come nella specie menzionata nel bando. Questo diritto rimane del tutto estraneo all'esecuzione. Esso continuerà a sussistere ed essere esercitato sul fondo espropriato in confronto dell'aggiudicatario.

Il caso è simile a quello in cui si espropria il dominio utile di un fondo enfiteutico, o un immobile gravato di una servitù di diritto privato, perché sia quel frazionamento del dominio che questa limitazione al diritto di proprietà, non venendo a ricevere alcun pregiudizio all'espropriazione e restando ad essa estranei, non valgono ad impedire che questa liberamente si attui.

Di ciò non si è mai dubitato, e mai in dottrina o in giurisprudenza si è sostenuto che la esistenza di diritti di usi civici su di un fondo minacciato di espropriazione valga ad impedire la subastazione finché gli usi civici non fossero stati affrancati. Però obietta il ricorrente che la nuova legge sul riordinamento degli usi civici del 6 giugno 1927, n. 1766, con l'imporre la liquidazione degli usi civici e la loro affrancazione mediante l'assegnazione al Comune di una porzione di fondo gravato, abbia dato luogo ad una comproprietà di esso con questo ente che rende applicabile l'art. 2077. Ora è vero che gli usi civici per questa legge, normalmente nella loro affrancazione obbligatoria, si risolvono in una comproprietà a favore del Comune, del fondo gravato, che rende applicabile l'art. 2077 ma ciò non avviene sempre e tanto meno "*ope legis*" soltanto. Ne vanno infatti esclusi i casi di sostanziali e permanenti migliorie fatte nel fondo del proprietario, ed i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie per le quali non si fa luogo ad alcuna comproprietà a favore del Comune ma bensì alla costituzione di un canone enfiteutico a suo favore da determinarsi dal Commissario (art. 7). E negli altri casi, nei quali l'affrancazione va fatta con assegnazione al Comune di una quota del fondo gravato, questa quota è stabilita dalla legge soltanto nel minimo e nel massimo e spetta al commissario con la sua sentenza di determinare, a seconda delle svariate circostanze particolari, la misura della quota che ritiene giusto di assegnare come compenso.

Donde è chiaro che dovendo intervenire il riconoscimento da parte del commissario previa la regolare procedura del diritto o no del Comune all'affrancazione mediante assegnazione di una quota dell'immobile gravato dagli usi e la determinazione della misura della quota stessa, è solo da questa decisione, e non prima, che può sorgere, e sorge il diritto di comproprietà nel Comune, che costituisce ed affranca gli usi civici goduti. Il che trova anche esplicito riconoscimento ed applicazione nella stessa legge in due punti, e cioè nell'ultimo comma dell'art. 5 disponendosi che solo dalla data dell'assegnazione graveranno le imposte sui terreni assegnati e nell'art. 30 con l'attribuirsi al commissario il provvedere sui reclami sul possesso degli usi, ed il regolare provvisoriamente l'esercizio di essi, finché non sia intervenuta una decisione irrevocabile sulla liquidazione dei diritti medesimi, in quanto che il perdurare di questa competenza presuppone e si fonda appunto sul fatto che fino a questo momento, nulla vi è di definitivamente mutato nella condizione giuridica rispettiva delle parti, e gli usi permangono come per il passato.

E poiché risulta dalla sentenza di primo grado e del resto non è controverso, che quando fu chiesto l'autorizzazione alla vendita del fondo non vi era ancora una decisione definitiva che assegnasse una quota ideale di esso al Comune perché la sentenza che aveva emesso il Commissario era stata gravata di reclamo alla Corte d'Appello tuttora pendente, rettamente giudicò la Corte di merito respingendo la chiesta sospensione della vendita, e non sussistono le violazioni di legge denunciate nel ricorso che va pertanto rigettato colla perdita del deposito e la condanna del ricorrente nelle spese.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito e alle spese di questo grado liquidato in lire 442,30 oltre a lire 150 per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio il 3 novembre 1936.